

Svolgimento altra attività in malattia e licenziamento: onere della prova a carico del datore di lavoro

di Redazione

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 29 novembre 2024, n. 30722, ha ritenuto che in materia di licenziamento disciplinare intimato per lo svolgimento di altra attività, lavorativa o extralavorativa, durante l'assenza per malattia del dipendente, grava sul datore di lavoro la prova che la malattia in questione sia simulata ovvero che la predetta attività sia potenzialmente idonea a pregiudicare o ritardare il rientro in servizio del dipendente medesimo, atteso che l'articolo 5, L. 604/1966, pone a carico del datore di lavoro l'onere della prova di tutti gli elementi di fatto che integrano la fattispecie che giustifica il licenziamento e, dunque, di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, idonee a connotare l'illecito disciplinare contestato.

Libri ed eBook

Il potere disciplinare del datore di lavoro privato

nuova uscita!

scopri di più >

